



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

Dott. Giuseppe COLAVECCHIO, Presidente F.F.

Dott. Marco SMIROLDO Consigliere rel.

Dott. Roberto RIZZI, Consigliere

Dott. Francesco ALBO, Consigliere

Dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO, Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 3/A/2025

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa

iscritto al n. 6853/Responsabilità-Appello, sull'appello proposto da

Leone Sebastiana, rappresentata e difesa come in atti dall'avvocato

Corrado Valvo,

contro

l'Ufficio di Procura generale presso la sezione giurisdizionale d'appello

della Corte dei conti per la Regione siciliana, e

la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana

per la riforma

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la

Regione siciliana n. 776/2022 del 26 – 31 ottobre 2022.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Udita, nell'odierna pubblica udienza, per il Pubblico ministero il Presidente di Sezione dott.ssa Maria Rachele Anita Aronica; assente il difensore dell'appellante.

FATTO E DIRITTO

1.- Con la sentenza n. 776/2022 del 31.10.2022, la Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana condannava l'odierna appellante Leone Sebastiana, in solido con il sig. Di Mineo Salvatore Maria David, al pagamento – in favore di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) – della somma di euro 55.252,89 per il danno conseguente all'indebita percezione di erogazioni AGEA per la campagna 2015.

In particolare, le illecite contribuzioni – richieste e percepite dall'appellante - erano state conseguite dalla Leone attraverso la fraudolenta indicazione di essere conduttrice di 22 fondi di cui in realtà non era titolare e la cui superficie supera ampiamente la soglia di rilevanza indicata, sia in percentuale sia a misura (v. art. 53, comma 1, Regolamento CE 21 aprile 2004, n. 796, e ss.mm.ii.).

2.- Con appello depositato una prima volta il 24 aprile e successivamente ridepositato in data 27 aprile 2024 la sig. Sebastiana Leone ha inteso impugnare la sentenza di condanna, affidando l'accoglimento delle istanze contenute nel proprio ad un unico articolato motivo, lamentando l'insussistenza e la mancata prova legale della responsabilità. In particolare, rieditando pedissequamente le difese svolte in primo grado con riguardo alla non riferibilità alla medesima delle firme in calce alle domande di contributo, la difesa ha

ritenuto che: *“Ha errato la Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana nel giudizio di responsabilità il G.U. del Tribunale di Siracusa nel ritenere, sulla base delle prove addotte e prodotte in giudizio, e nonostante il disconoscimento operato dalla esponente, PROVATA la responsabilità della esponente”*.

3.- Chiamato il giudizio in data 25.01.2024 è stato rinviato ex art. 196 c.g.c. all'udienza del 23.05.2024 e poi ancora all'udienza del 24.10.2024.

4.- All'odierna udienza, assente parte appellante, il P.M. ha chiesto, che sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello, rappresentando quella odierna la seconda assenza consecutiva in udienza del predetto appellante.

Conclusa la discussione, il Presidente pone il giudizio in decisione.

DIRITTO

L'art. 196, c. 1, c.g.c. stabilisce che *“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”*.

Il Collegio, rilevata la seconda assenza consecutiva in udienza dell'appellante, dichiara improcedibile l'appello in epigrafe ex art. 196, c.g.c..

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione

